

Pensione ai superstiti e Convivenze - 16.06.21

Nel caso di decesso dell'assicurato o del pensionato presso una delle gestioni dell'Inps hanno diritto alla pensione ai superstiti:

a) il coniuge anche separato legalmente

b) il coniuge divorziato a condizione:

1) che sia titolare dell'assegno periodico divorzile

2) Che non sia passato a nuove nozze;

3) Che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

60% per il solo coniuge

80% per il coniuge con un figlio/a;

100% per il coniuge con due o più figli

la corresponsione del trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla scomparsa del pensionato/assicurato.

Con la legge Cirinnà (n.76/2016) tale diritto è riconosciuto anche a favore del superstite dell'unione civile.

Al contrario il coniuge che si sposa di nuovo perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma percepirà un assegno una

tantum pari a 2 annualità della quota di pensione in pagamento.

Infine se il dante causa contragga un nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote per il coniuge superstite ed il coniuge divorziato vengono determinate dal Tribunale, con sentenza.

Con la sentenza 14383 del 25 maggio 2021 la Corte di Cassazione è intervenuta proprio circa tale ultimo aspetto, ovvero il criterio di ripartizione tra due mogli stabilendo che il periodo di convivenza more uxorio (precedente al matrimonio) va considerato nel determinare le rispettive quote ma non può essere provato soltanto attraverso l'esibizione del certificato di residenza al medesimo indirizzo del dante causa.

Nel caso in questione la seconda moglie era in precedenza colf/badante del de cuius e non ha dimostrato a sufficienza che il rapporto avesse già prima del matrimonio una finalità affettiva/ di solidarietà e non lucrativa quale rapporto di dipendenza.

La trappola delle 3P...di nuovo in azione!

Dott. Cesare Iannotti